

Pubblicato il 22/02/2019

**N. 01231/2019REG.PROV.COLL.**  
**N. 05829/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5829 del 2017, proposto da Carlo Schilardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Dario Marinuzzi, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00607/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti l'Avvocato Mario Sanino e l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. Puglia ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante, dott. Carlo Schilardi, Prefetto di Bari fino al 31 gennaio 2011, avverso la determina INPDAP n. 6477 del 12 maggio 2011, recante la liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui ha ommesso di computare nella base di calcolo i sei scatti stipendiali ai sensi dell'**art. 6 bis d.l. n. 387/1987**.

A fondamento del rigetto, il T.A.R. ha posto la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nell'elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell'indennità di cui si tratta, contenuto nell'**art. 38 d.P.R. n. 1032/1973**, nonché la non applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del citato **art. 6 bis d.l. n. 387/1987**, concernente il personale "cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto", laddove il dott. Schilardi è stato collocato a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva.

Mediante i motivi di appello, il dott. Schilardi censura i diversi profili motivazionali della sentenza appellata, compreso quello, avente carattere autonomo ed autosufficiente, incentrato sulla non applicabilità dell'**art. 6 bis d.l. n. 387/1987**, deducendo che la norma concerne, ai sensi del secondo comma, anche "il personale che chiede di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile".

Si sono costituiti in giudizio l'INPS ed il Ministero dell'Interno, il secondo solo per sollecitare la sua estromissione dal giudizio perché carente di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 3390/2018, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, con particolare riferimento alla tempestività della domanda di collocamento in quiescenza presentata dall'appellante: all'ordine istruttorio l'INPS ha dato riscontro in data 17 ottobre 2018, mentre, con memoria del 4.10.2018, l'appellante ha ulteriormente argomentato a favore della spettanza del beneficio reclamato, anche con specifico riguardo alla questione sollevata con la citata ordinanza.

Venendo alle valutazioni della Sezione, deve preliminarmente disporsi l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, ex datore di lavoro dell'appellante, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6/9/2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia.

Tanto premesso, dalla documentazione acquisita in giudizio, anche a cura della parte appellante, si evincono gli elementi sufficienti per la decisione - in senso favorevole alla stessa - della causa.

In primo luogo, non è condivisibile il punto della sentenza appellata che fa discendere l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l'elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità per cui è causa, contenuto nell'**art. 38 D.P.R. n. 1032/1973**, rubricato "Base contributiva", "non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia".

Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell'**art. 6 bis D.L. n. 387/1987**, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall'**art. 38 D.P.R. n. 1032/1973** e dotata, nei confronti di quest'ultima, dei ogni coerente effetto integrativo.

Quanto poi al rilievo, contenuto nella sentenza appellata, secondo cui l'**art. 6 bis D.L. n. 387/1987** sarebbe applicabile al solo personale "cessato dal

servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, laddove l'appellante è stato collocato a riposo dal Ministero dell'Interno per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve solo evidenziarsi, in senso contrario, che la situazione dell'appellante si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.

Né la pretesa di parte appellante potrebbe trovare ostacolo, come *prima facie* ipotizzato con la citata ordinanza istruttoria, nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2, ai sensi del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, evincendosi dal provvedimento di collocamento a riposo del dott. Schilardi che la relativa istanza è stata presentata il 31 gennaio 2011, allorquando cioè, avendo l'appellante compiuto i 62 anni di età e maturato oltre 42 anni di anzianità contributiva, era stato ormai superato lo sbarramento temporale suindicato.

Basti osservare, al fine di escludere ogni effetto decadenziale a carico dell'appellante, che l'**art. 3 bis D.L. n. 387/1987**, nell'estendere ai dirigenti della carriera prefettizia i benefici *de quibus* alla condizione che si tratti di personale “che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2”, fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio *de quo* (*ergo*, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedurali: ciò in quanto il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo *status* soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedurali da osservare per l'acquisizione del beneficio *de quo* al suo patrimonio giuridico.

In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato **art. 6 bis**, comma 2, secondo periodo **D.L. n. 387/1987**, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti.

L'appello, in conclusione, deve essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo, mentre la peculiarità dell'oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la spettanza all'appellante del beneficio di cui all'**art. 6 bis D.L. n. 387/1987**, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Spese dei due gradi di giudizio compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ezio Fedullo**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

## IL SEGRETARIO